

**IMPUGNAZIONI** – APPELLO – DIBATTIMENTO – RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE – SENTENZA CORTE EDU DEL 5 LUGLIO 2011, NEL CASO DAN C. MOLDAVIA – OBBLIGO DI RINNOVARE L'ISTRUZIONE IN CASO DI DIVERSA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DEI TESTI RISPETTO ALLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI PRIMO GRADO – SUSSISTENZA – APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO ANCHE NELL'IPOTESI DI CONDANNA IN PRIMO GRADO.

In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti, qualora detto giudice valuti diversamente la loro attendibilità, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia), costituisce l'espressione di un generale principio di immediatezza, e vincola perciò il giudice dell'impugnazione non solo ove questi intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado.

*Cass., Sez. II, Pres. Fiandanese, Rel. Verga, sentenza n. 32619, 24 aprile 2014 Up., dep. 23 luglio 2014, P.M. Baldi (concl. conf.)*